

### Questione pregiudiziale

Se sia consentito che l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità suggeriscano, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare ingrediente, anche se di fatto tale ingrediente non è presente e ciò si evince unicamente dall'elenco degli ingredienti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2000/13/CE <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109, pag. 29), nella versione da ultimo modificata dalla direttiva 2013/20/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158, pag. 234).

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 22 aprile 2014 — János Kárász/Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

(Causa C-199/14)

(2014/C 245/05)

Lingua processuale: l'ungherese

### Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

### Parti

Ricorrente: János Kárász

Convenuta: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

### Questioni pregiudiziali

Se sia possibile interpretare l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel senso che la cessazione, la sospensione o l'interruzione del pagamento di una pensione di vecchiaia alla quale si è legittimati in ragione dell'età costituisce una violazione del diritto alla proprietà sancito in tale disposizione.

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 23 aprile 2014 — István Tivadar Szabó/Nemzeti Adó és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-204/14)

(2014/C 245/06)

Lingua processuale: l'ungherese

### Giudice del rinvio

Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

### Parti

Ricorrente: István Tivadar Szabó

Resistente: Nemzeti Adó és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se, in un procedimento contenzioso amministrativo avente ad oggetto il sindacato giurisdizionale originato dal ricorso proposto dal privato interessato relativamente ad una decisione adottata da un'autorità amministrativa dello Stato membro, il giudice nazionale sia tenuto ad esaminare se la norma nazionale sulla quale si fonda la decisione amministrativa sia contraria a qualche disposizione del diritto dell'Unione direttamente applicabile e che, inoltre, risulti pertinente nella causa di cui trattasi.

- 2) Nel caso in cui si risponda affermativamente alla prima questione pregiudiziale, se il giudice nazionale sia tenuto ad agire in tal senso anche d'ufficio o solo nel caso in cui una delle parti invochi espressamente la violazione del diritto dell'Unione.
- 3) Se gli articoli 26, paragrafo 2, TFUE, 35 TFUE e 56 TFUE possano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro quale quella contenuta negli articoli 24/C e 24/D della legge sul procedimento generale tributario se, in virtù della suddetta normativa, una società commerciale ungherese che svolge parte della propria attività commerciale in altri Stati membri dell'Unione europea non può assumere come amministratore un cittadino ungherese che sia stato in precedenza amministratore di un'altra società commerciale ungherese che svolge attività nel mercato interno, per il mero fatto che quest'altra società commerciale ha maturato un determinato debito tributario, qualora la maturazione di tale debito non sia ascrivibile al suddetto cittadino ungherese nella sua precedente funzione di amministratore.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 12 maggio 2014 — Weltimmo s.r.o./Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság**

(Causa C-230/14)

(2014/C 245/07)

*Lingua processuale: l'ungherese*

**Giudice del rinvio**

Kúria

**Parti**

*Ricorrente:* Weltimmo s.r.o.

*Resistente:* Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE<sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (in prosieguo: la «direttiva sulla protezione dei dati») debba essere interpretato nel senso che la normativa nazionale di uno Stato membro possa applicarsi nel suo territorio a un responsabile del trattamento dei dati, stabilito esclusivamente in un altro Stato membro, che gestisce una pagina Internet di intermediazione immobiliare e pubblicizza, tra l'altro, immobili situati nel territorio del primo Stato membro, in seguito alla trasmissione dei dati personali, da parte dei proprietari di detti immobili, a un dispositivo (server) per la memorizzazione e l'elaborazione di dati appartenente al gestore della pagina Internet e situato in un altro Stato membro.
- 2) Se, alla luce dei considerando da 18 a 20 e degli articoli 1, paragrafo 2, e 28, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sulla protezione dei dati debba essere interpretato nel senso che la Magyar Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (in prosieguo: l'«Autorità per la protezione dei dati») non possa applicare la legge ungherese sulla protezione dei dati, quale diritto nazionale, al gestore di una pagina Internet di intermediazione immobiliare stabilito esclusivamente in un altro Stato membro neppure qualora detto gestore pubblicizzi, tra l'altro, immobili ungheresi i cui proprietari hanno trasmesso, probabilmente dal territorio ungherese, i dati relativi ai propri immobili a un dispositivo (server) per la memorizzazione e l'elaborazione di dati appartenente al gestore della pagina Internet e situato in un altro Stato membro.
- 3) Se, a fini interpretativi, rilevi che il servizio fornito dal responsabile del trattamento di dati che gestisce la pagina Internet sia rivolto al territorio dell'altro Stato membro.
- 4) Se, a fini interpretativi, rilevi che i dati concernenti gli immobili situati nel territorio dell'altro Stato membro e i dati personali dei proprietari siano stati effettivamente caricati dal territorio di detto altro Stato membro.
- 5) Se, a fini interpretativi, rilevi che i dati personali trasmessi in relazione ai citati immobili riguardino cittadini dell'altro Stato membro.
- 6) Se, a fini interpretativi, rilevi che i titolari della società stabilita in Slovacchia siano domiciliati in Ungheria.